



Decisione/0028/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0009/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli - Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino - Componente aggiunto
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 agosto 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 744/17pf26-27/GC/gb del 9 luglio 2026 e depositato il 9 luglio 2026 nei confronti della società Siracusa Calcio 1924 Srl, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 9 Luglio 2026, depositato lo stesso giorno e rubricato da quest'Ufficio al n. 0009/TFNSD/2026-2027 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1. il sig. Alessandro RICCI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Siracusa Calcio 1924 s.r.l., per la violazione
 - a. degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A) par. III) punto 2, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso provvedimento, entro il termine del 31 maggio 2026, al deposito della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026, approvata dall'organo amministrativo e contenente il giudizio della società di revisione;
 - b. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. I) punto 1), par. II punto 1, e par. III punto 1, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso provvedimento, entro il termine del 31 maggio 2026, al deposito, unitamente alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026, dei prospetti contenenti rispettivamente l'indicatore di liquidità, l'indicatore di indebitamento e l'indicatore di costo del lavoro allargato;
2. la società SIRACUSA CALCIO 1924. S.R.L., per rispondere:
 - a. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro Ricci, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Siracusa Calcio 1924 s.r.l., così come descritti nel precedente capo di incolpazione;
 - b. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A) par. III) punto 2, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. I) punto 1), par. II punto 1, e par. III punto 1, che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;
 - con richiesta di applicazione della recidiva di cui all'art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condanna della società Siracusa Calcio 1924 s.r.l. alle sanzioni irrogate nell'ambito dei procedimenti disciplinari iscritti al n. 648pf25-26 ed al n. 848pf25-26, definiti rispettivamente con decisioni del Tribunale Federale Nazionale n. 183/TFNSD-2025-2026 del 9.3.2026, n. 206/TFNSD-2025-2026 dell'1.4.2026 e n. 266/TFNSD-2025-2026 dell'8.6.2026

La fase istruttoria

In data 2.07.2026 la Procura Federale, a seguito di segnalazione in pari data della Segreteria Generale della F.I.G.C., iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n.17pf26-27 avente ad oggetto "Nota protocollo prot. 217 del 02/07/2026 della Segreteria Generale della F.I.G.C. avente ad oggetto la trasmissione del parere della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche inerente la società Siracusa Calcio 1924 S.r.l.". Con la comunicazione di cui si è detto la Segreteria Generale della F.I.G.C. inviava alla Procura Federale copia della delibera assunta in data 30 giugno 2026 dalla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (nel prosieguo anche semplicemente "La Commissione") che testualmente segnalava che entro il termine



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

del 31 maggio 2026 “La società SIRACUSA CALCIO 1924 S.R.L. non ha provveduto al deposito della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026, approvata dall’organo amministrativo e contenente il giudizio della società di revisione unitamente ai prospetti contenenti l’indicatore di Liquidità, l’indicatore di Indebitamento e l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato”.

L’Ufficio inquirente limitava la propria attività istruttoria all’acquisizione dei fogli di censimento e della visura camerale della Società e, ritenendo il procedimento istruito “per tabulas”, in data 3.07.2026 notificava al Sig. Alessandro RICCI e alla società SIRACUSA CALCIO 1924. S.R.L. la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti la violazione degli adempimenti previsti dall’art. 85, lett. A) par. III) punto 2, delle N.O.I.F. e dall’art. 85, lett. A) par. III) punto 2, delle medesime norme.

Il Presidente RICCI provvedeva alla nomina di difensori di fiducia, formulava richiesta di invio di copia degli atti e, successivamente richiesta di accordo ex art. 126 CGS cui però la Procura Federale dava riscontro negativo con nota in data 8.07.2026 con la quale comunicava che “... facendo seguito alla richiesta di definizione del procedimento con patteggiamento formulata nell’interesse del sig. Ricci e del Siracusa Calcio si comunica che, alla luce dei termini perentori previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, non sussistono i presupposti per poter aderire ad un accordo ex art. 126 C.G.S. Per quanto attiene alla posizione della società Siracusa Calcio, in ogni caso, si comunica l’impossibilità di procedere al patteggiamento anche alla luce della contestata recidiva. Pertanto, non sussistono i presupposti per aderire alla proposta richiesta di accordo ex art. 126 CGS ...”.

In assenza di ulteriore attività defensionale da parte degli avvisati la Procura Federale, in data 9 luglio 2026, si determinava a deferire innanzi a questo Tribunale i soggetti in precedenza avvisati ascrivendo loro le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 4.08.2026.

Subito prima dell’udienza le parti provvedevano al deposito di un accordo ex art. 127 CGS raggiunto fra il deferito sig. Alessandro RICCI e la Procura Federale.

L’udienza del 4.08.2026

All’udienza del 4.08.2026, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto 1.07.2026 del Presidente del Tribunale, erano presenti il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale e gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo per i deferiti.

Il Tribunale, preso atto dell’intesa intervenuta tra il Sig. RICCI e la Procura Federale circa la sanzione da irrogare al primo per le violazioni contestatigli, previo breve ritiro in Camera di Consiglio, riteneva congruo l’accordo raggiunto e pertanto con separata decisione lo dichiarava efficace.

Il procedimento proseguiva dunque nei confronti della sola Società.

Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale il quale, illustrato brevemente il deferimento, evidenziato che la contestazione di cui al primo capo di incolpazione doveva intendersi proposta ai sensi dell’art. 85, lett. A) par. III) punto 1, e non punto 2, delle NOIF, concludeva per l’irrogazione alla Società SIRACUSA CALCIO 1924. S.R.L. dell’ammenda di euro 11.000,00 di cui euro 1.000,00 per la contestata recidiva.

Prendeva poi la parola l’Avv. Eduardo Chiacchio per la deferita il quale evidenziava che le violazioni contestate erano da considerarsi un “unicum”, chiedeva quindi che se ne tenesse conto sotto il profilo sanzionatorio considerandole in continuazione e contestava altresì l’addebito della recidiva in quanto i precedenti invocati dalla Procura Federale erano relativi a violazioni di diversa natura.

La decisione

Ritiene il Tribunale che secondo logica, al fine di poter compiutamente valutare la sussistenza della responsabilità diretta contestata al SIRACUSA CALCIO 1924. S.R.L. vada esaminata, sia pure in via incidentale stante l’intervenuto accordo sanzionatorio, la condotta del Sig. Alessandro RICCI, legale rappresentante del sodalizio sportivo, dal cui comportamento omissivo discende, per l’appunto, la contestata responsabilità diretta della Società.

All’uopo, in via preliminare, il Tribunale rileva che il primo addebito ascritto al Sig. RICCI dalla Procura Federale non trova fondamento, come vorrebbe l’Organo requirente e come esplicitamente ammesso in sede di udienza, nell’art. 85, lett. A) par. III) punto 2 delle NOIF ma bensì nell’art. 85, lett. A) par. III) punto 1 delle medesime norme in quanto il Consiglio Federale, nella riunione del 19 marzo 2026 (C. U. n. 180/A del 23 marzo 2026) ha parzialmente modificato tale norma abrogando il punto 2 e trasfondendo l’adempimento colà previsto nel punto 1.

Quanto appena evidenziato non ha, ad avviso di questo Collegio, alcuna conseguenza sul deferimento in quanto la violazione contestata (per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 31 maggio 2026, al deposito della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026, approvata dall’organo amministrativo e contenente il giudizio della società di revisione) descrive compiutamente il fatto ascritto al deferito e mette quest’ultimo in condizione di svolgere pienamente le proprie difese senza nessuna compressione del diritto di difesa.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Sul punto si richiama il principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità secondo il quale “Va anzitutto ricordato che per il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non già l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216430). Ne consegue che, ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa” (Cass. pen., Sez. V, Sent., 19/01/2024, n. 2516).

Tale principio viene ripreso in una recente decisione della CFA (SS.UU. n. 163 del 26.06.2026) che ha massimato come segue: “Il principio di contestazione di cui all'art. 125, comma 4, CGS presidia la corretta instaurazione del contraddittorio e la garanzia di una difesa consapevole; ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto storico nel suo nucleo materiale, e non l'indicazione formale delle qualificazioni giuridiche, potendo la contestazione estendersi per relationem agli atti d'indagine posti a disposizione e conosciuti dall'incolpato. Il principio di correlazione tra accusa e difesa va inteso non in senso meccanicistico-formale, ma in funzione della tutela del diritto di difesa, sicché l'indagine sulla sua osservanza deve essere condotta accertando la concreta possibilità per l'incolpato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto (CFA, SS.UU., n. 55/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 17/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 57/2022-2023)”

Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli addebiti contestati ai deferiti a seguito di quanto deliberato in data 30.06.2026 dalla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche risultino provati e, nondimeno, non contestati dalla Società stessa.

Risulta quindi pacifico che la società SIRACUSA CALCIO 1924. S.R.L. entro il termine del 31 maggio 2026, come previsto dall'art. 85, lett. A) par. III) punto 1, e lett. C), par. I° punto 1), par. II° punto 1, e par. III° punto 1 delle NOIF abbia omesso di depositare la situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026, approvata dall'organo amministrativo e contenente il giudizio della società di revisione nonché i prospetti contenenti rispettivamente l'indicatore di liquidità, l'indicatore di indebitamento e l'indicatore di costo del lavoro allargato.

La responsabilità di tale omissione è indiscutibilmente riconducibile al Sig. Alessandro RICCI che aveva, alla data del 31 maggio 2026, i poteri di rappresentanza del sodalizio sportivo, destinatario degli obblighi, che deve quindi rispondere del ridetto comportamento in ragione del principio di immedesimazione organica.

Da quanto sin qui osservato discende che la Società SIRACUSA CALCIO 1924. S.R.L., in conseguenza dell'addebito ascrivito al Sig. Alessandro RICCI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, deve rispondere per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., nonché per responsabilità propria in virtù di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che pone l'obbligo contestato nell'atto di deferimento anche a carico delle Società in modo diretto.

Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Collegio reputa che la richiesta sanzionatoria proposta dalla Procura Federale relativamente alla posizione del SIRACUSA CALCIO 1924 S.R.L., alla luce di quanto disposto dall'art. 90, comma 2, delle NOIF che prevede “La violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85 ... è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata”, possa essere condivisa atteso che la stessa risulta conforme al minimo edittale previsto dalla citata normativa aumentato di euro 1.000,00 per la contestata recidiva che il Tribunale ritiene sussistere in quanto i precedenti invocati dalla Procura Federale riguardano tre procedimenti nei quali la Società in questione è stata sanzionata per inadempimenti previsti dalla stessa norma (art. 85 delle NOIF) oggi materia di contestazione e della stessa natura (violazioni in materia gestionale ed economica).

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società Siracusa Calcio 1924 Srl la sanzione di euro 11.000,00 (undicimila/00) di ammenda.

I RELATORI

Giammaria Camici
Carlo Purificato

IL PRESIDENTE

Carlo Sica



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai